

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICU, MARRAS, ACIERNO, ALEFFI, AMATO ANEDDA CARUSO, CASCIO, CUCCU, FRAGALÀ, GARRA, LIOTTA, LO PRESTI, LUCHESE, MANCA, MANGIACAVALLO, MASSIDDA, MISURACA, PAGLIUCA, PALUMBO, PRESTIGIACOMO, SCOZZARI, TRANTINO

Abolizione dell'IVA gravante sui trasporti delle persone residenti in ambiti territoriali insulari

Presentata il 4 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per effetto della loro posizione geografica, gli ambiti territoriali nazionali insulari risultano penalizzati nei trasporti da e per il continente condizionando lo sviluppo economico e socio-culturale delle isole e non consentendo una reale integrazione con il resto del Paese e con l'Europa. Allo stato attuale, infatti, non è garantito il principio di continuità territoriale che, invece, persiste in tutte le altre regioni della penisola. Il principio della continuità territoriale è il diritto dei cittadini residenti nei territori insulari a fruire di un sistema di collegamenti che assicuri loro pari opportunità di mobilità a costi equivalenti a quelli delle altre parti

d'Italia. Per ovviare a tale squilibrio si può intervenire applicando il principio della solidarietà e sussidiarietà, abolendo l'IVA sui costi di trasporto delle persone da e per il continente qualunque sia il vettore utilizzato. L'abolizione dell'IVA, attualmente gravante sui costi di trasporto, costituisce, infatti, una condizione basilare per il rilancio socio-economico di questi territori con ripercussioni dirette per l'occupazione. L'estensione di tale agevolazione anche al mondo imprenditoriale, che opera nel settore turistico, crea, inoltre, condizioni incentivanti tali da sviluppare un'attività economica, quella turistica, spesso relegata ad attività economica marginale. Si creano,

pertanto, i presupposti fondamentali che garantiscono quello scambio culturale vitale per uscire da condizioni di sottosviluppo.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, abolendo l'IVA, introduce agevolazioni sui trasporti da e per gli ambiti territoriali insulari in modo da garantire il principio di continuità territoriale. L'articolo 2 estende le incentivazioni anche alle organizzazioni turistiche disciplinandone le modalità di fruizione. Condizione essenziale è che le iniziative turistiche devono prevedere gruppi di persone composti da un minimo di venticinque unità con almeno tre pernottamenti negli ambiti territoriali insulari. Il comma 3 dell'articolo 2 indica l'*iter* burocratico per fruire di tali incentivi che si realizzano, all'atto dell'acquisto del biglietto di trasporto, con una richiesta, in carta semplice, accompagnata

dall'elenco dei nominativi dei partecipanti al viaggio e dalla dichiarazione che il gruppo si tratterà nei territori insulari per almeno tre pernottamenti.

L'articolo 3 disciplina le modalità applicative della legge. Il mancato introito, derivante dall'applicazione della legge, è valutabile in lire 250 miliardi annui. Il calcolo deriva da un'analisi statistica del flusso annuale dei passeggeri da e per le isole valutabile in lire 250 miliardi annui. Si calcola, infatti, che siano trenta milioni le persone che si imbarcano e sbarcano nei porti italiani da e per le isole e circa sei milioni le persone imbarcate e sbarcate negli aeroporti isolani. Ipotizzando un costo medio del biglietto per nave di lire 50 mila a persona e per aereo di lire 160.000 a persona, il tutto incrementato dal trasporto merci, si arriva ad una stima di circa 250 miliardi di lire annui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione del principio di continuità territoriale e in coerenza con i principi di solidarietà e sussidiarietà, è abolita l'IVA gravante sui costi di trasporto delle persone da e per gli ambiti territoriali insulari qualunque sia il vettore utilizzato.

2. Possono godere dell'esenzione di cui al comma 1 i residenti negli ambiti territoriali insulari e i nativi anche se non residenti.

3. Per ambito territoriale insulare si intende un territorio confinante con mari e laghi anche se annesso, amministrativamente, ad una regione della penisola.

ART. 2.

1. Al fine di promuovere lo scambio e il confronto culturale tra i popoli incentivando il flusso turistico nazionale e internazionale da e per gli ambiti territoriali insulari, l'abolizione dell'IVA, prevista dall'articolo 1 della presente legge, è estesa anche a favore delle organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività che ne abbiano fatto richiesta direttamente al vettore utilizzato.

2. Le incentivazioni sono fruibili solo a condizione che le iniziative turistiche prevedano la partecipazione di gruppi di persone composti da un minimo di venticinque unità con almeno tre pernottamenti negli ambiti territoriali insulari.

3. Il responsabile dell'organizzazione di viaggio, all'atto dell'acquisto del biglietto di trasporto, deve produrre, in carta semplice, apposita autocertificazione che attesti le condizioni previste dalla presente legge con l'elenco dei partecipanti al programma di viaggio in cui si dichiara che

saranno effettuati almeno tre pernottamenti negli ambiti territoriali insulari.

ART. 3.

1. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione della legge stessa.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1997, 250 miliardi per l'anno 1998, 250 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando, parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.